

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2022
195/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DI UNA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1202^a riunione del 3 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e ne introduce una tassonomia (di seguito: Regolamento (UE) 2020/852);
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 9 dicembre 2021, recante i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche sostenibili (di seguito: Regolamento delegato (UE) 2021/2139);
- la Comunicazione COM/2020/301 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dell'8 luglio 2020, recante una strategia europea per l'idrogeno;
- la proposta della Commissione Europea per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, pubblicata il 15 dicembre 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con legge 11 settembre 2020,
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 884/2017/R/EEL (di seguito: 884/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Requisiti minimi);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 539/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 271/2021/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS e il relativo Allegato A (RMTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 617/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, di approvazione del Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 615/2021/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 615/2021/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 616/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 616/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, dispone che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;
- l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, prevede che: i) il gestore del sistema di trasporto trasmetta annualmente all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo economico un Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto (di seguito: Piano), contenente misure atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente; ii) l'Autorità, ricevuto il Piano, lo sottoponga a consultazione secondo modalità aperte e trasparenti e renda pubblici i risultati della consultazione;
- nel Quadro strategico 2022-2025, l'Autorità ha chiarito che *“nella prospettiva della decarbonizzazione del settore gas metano [...] intende definire criteri per la valorizzazione economica per le reti gas introducendo appositi meccanismi regolatori in grado distinguere con chiarezza fra interventi di manutenzione straordinaria, volti ad estendere la vita utile degli impianti esistenti, e nuovi investimenti anche in gas rinnovabili”*, individuando alcuni specifici obiettivi per la regolazione dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, tra i quali:
 - a) il progressivo e graduale superamento dell'attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori (approccio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, ROSS);
 - b) lo sviluppo di una visione integrata dello sviluppo delle infrastrutture elettriche e del gas, in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale, tramite un consolidamento e un rafforzamento dei criteri di selettività degli investimenti e uso efficiente delle infrastrutture;
- come primo passo verso l'approccio ROSS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (cfr. deliberazione 271/2021/R/COM), prevedendone la conclusione entro il 31 dicembre 2022;
- a tale deliberazione ha fatto seguito il documento per la consultazione 615/2021/R/COM nel quale sono state presentate le Linee guida per lo sviluppo della regolazione *ROSS-base*; per quanto riguarda il servizio di trasporto, si prevede l'applicazione dei criteri ROSS nel sesto periodo di regolazione (6PRT), decorrente dal 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Regolamento (UE) 2020/852 stabilisce le condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per potersi qualificare come sostenibile dal punto di vista ambientale;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 declina più nel dettaglio i requisiti che le attività economiche devono rispettare affinché si possano considerare sostenibili da

un punto di vista ambientale; in particolare, affinché siano considerati sostenibili gli investimenti nel settore del gas, le nuove centrali devono obbligatoriamente sostituire impianti più inquinanti, e il nuovo progetto di impianto a gas deve rispettare una serie di requisiti, tra i quali la presentazione di un piano per sostituire il gas fossile con un carburante rinnovabile o a bassa emissione di carbonio (come biogas, idrogeno o metano sintetico) entro il 31 dicembre 2035, con dei passi intermedi obbligatori di miscelazione del 30% entro il 1 gennaio 2026 e del 55% entro il 1 gennaio 2030;

- in data 15 dicembre 2021, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS di approvazione dei criteri di regolazione tariffaria per il 5PRT (RTTG), l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento l'introduzione di specifici meccanismi che incentivino il mantenimento in esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficienza complessiva del servizio, di infrastrutture completamente ammortizzate tariffariamente (articolo 3); a tal fine, l'Autorità ha conferito mandato all'impresa maggiore di trasporto di predisporre un rapporto di monitoraggio sullo stato delle infrastrutture esistenti, che indichi le eventuali criticità di esercizio in sicurezza delle infrastrutture, con particolare riferimento alle infrastrutture interamente ammortizzate ai fini tariffari o per le quali il completamento della vita utile regolatoria è previsto entro il 2023, e che individui le azioni che si rendono necessarie, analizzando i relativi costi e benefici di tali azioni, dimostrando l'efficienza delle soluzioni individuate rispetto a soluzioni alternative;
- dalle informazioni trasmesse dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del rapporto sulle infrastrutture esistenti si evince che, per effetto delle progressive fasi di sviluppo del sistema gas italiano, a fine 2020 circa 9.300 km di metanodotti (pari a circa il 30% del totale del sistema di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A.) risultavano completamente ammortizzati, e si assiste ad un ulteriore costante e progressivo invecchiamento della rete dei metanodotti in esercizio;
- con la deliberazione 539/2020/R/GAS di valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2019 e 2020, l'Autorità ha modificato i requisiti minimi dei Piani, disponendo che l'impresa di trasporto debba motivare adeguatamente le esigenze di sostituzione, fornendo evidenze riscontrate sulle condizioni tecnico-operative delle reti o analisi sullo stato di salute delle infrastrutture, secondo procedure formalizzate da parte del gestore di rete e verificabili; inoltre, con la medesima deliberazione, l'Autorità ha avviato due procedimenti finalizzati ad individuare:
 - a) criteri di efficienza per il riconoscimento tariffario degli interventi di sviluppo delle reti di trasporto in aree di nuova metanizzazione;
 - b) meccanismi finalizzati a restituire agli utenti del servizio di trasporto una quota parte degli eventuali ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di dispacciamento attraverso centrali di compressione *dual fuel*;

- con il documento per la consultazione 616/2021/R/GAS sono stati presentati gli orientamenti dell’Autorità in merito ai criteri di incentivazione ed efficientamento dell’esercizio e dello sviluppo delle reti di trasporto del gas, con riferimento a tre temi specifici:
 - a) meccanismi di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto completamente ammortizzate;
 - b) condizioni minime di sviluppo delle reti di trasporto in aree di nuova metanizzazione;
 - c) trattamento del gettito derivante dalla partecipazione delle centrali di compressione *dual fuel*, come utenza passiva, al mercato dei servizi di dispacciamento;
- in merito al mantenimento in esercizio delle reti di trasporto completamente ammortizzate, nel documento per la consultazione 616/2021/R/GAS l’Autorità ha sottolineato l’opportunità, in un’ottica di gestione efficiente delle risorse, di favorire il mantenimento in esercizio di infrastrutture completamente ammortizzate che, secondo la valutazione del gestore di rete, possono ancora essere esercite in piena sicurezza, anche tramite specifici meccanismi di incentivazione; in particolare, nell’ambito di tale documento per la consultazione l’Autorità ha prospettato:
 - a) la predisposizione, da parte dell’impresa maggiore di trasporto, di una metodologia di analisi sullo stato di salute delle infrastrutture, pubblica e certificata da parte di un soggetto terzo internazionale, basata su procedure e risultati verificabili *ex-post*;
 - b) la possibilità di utilizzare la metodologia di analisi sullo stato di salute delle infrastrutture al fine di giustificare, nei Piani, le necessità di sostituzione dal punto di vista tecnico;
 - c) l’introduzione di un contributo *una tantum*, da riconoscere all’impresa maggiore di trasporto, per le attività necessarie alla predisposizione della metodologia di cui al precedente punto;
 - d) un meccanismo di incentivazione basato sul concetto di risparmio per il sistema conseguente ad un posticipo della sostituzione, che riconosca all’impresa una quota parte della remunerazione del capitale proprio (*equity*) che il gestore avrebbe ottenuto realizzando un investimento di sostituzione della rete di trasporto completamente ammortizzata;
 - e) l’introduzione di uno specifico cespite per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a estendere la vita utile di un’infrastruttura, con vita utile più breve rispetto al cespite metanodotti;
 - f) l’opportunità di valutare l’adeguatezza delle vite regolatorie rispetto alla vita tecnico-economica delle infrastrutture, e la conseguente necessità di un’eventuale revisione del loro periodo di ammortamento, anche tenendo conto delle prospettive di decarbonizzazione;
- con la deliberazione 617/2021/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 6PRT; tenendo conto delle previsioni di cui all’articolo

26 del Codice TAR, è necessario garantire l'adozione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto per il 6PRT non oltre il mese di marzo 2023.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 616/2021/R/GAS, in merito alla metodologia di valutazione dello stato di salute dei metanodotti:
 - a) è emersa una generale condivisione dell'esigenza di disporre di una metodologia *asset health* certificata, che supporti le scelte di sostituire o mantenere in esercizio un'infrastruttura e da cui risultino in maniera trasparente i motivi sottostanti tali scelte;
 - b) è emerso come tale metodologia di valutazione possa essere utilmente impiegata anche per finalità connesse all'evoluzione delle infrastrutture del gas nel più ampio contesto della decarbonizzazione; in particolare, è stata evidenziata l'opportunità che tale metodologia consenta di valutare il rischio di un incremento delle emissioni da parte di infrastrutture eccessivamente vetuste, nonché la capacità delle infrastrutture esistenti di essere utilizzate per il trasporto di idrogeno e in quale misura;
 - c) è stata evidenziata l'opportunità che la metodologia di valutazione venga redatta di concerto tra le diverse imprese di trasporto e che venga adottato un approccio che tenga conto della diversità tra i gestori;
 - d) l'impresa maggiore di trasporto ha precisato che una metodologia che valuti lo stato di salute della rete, per quanto utile, non può consentire di individuare deterministicamente la necessità di sostituire o l'opportunità di mantenere in esercizio un'infrastruttura e che, di conseguenza, le decisioni che afferiscono alla sicurezza di esercizio devono rimanere prerogativa esclusiva dell'impresa di trasporto indipendentemente dagli esiti dell'applicazione della metodologia stessa;
 - e) in generale i rispondenti condividono la proposta di introdurre un contributo *una tantum* in relazione alle attività necessarie per la predisposizione della metodologia.

RITENUTO CHE:

- siano condivisibili le osservazioni al documento per la consultazione 616/2021/R/GAS relative alla metodologia di valutazione dello stato di salute dei metanodotti (c.d. *asset health*) e, nello specifico, che sia messa a punto una metodologia a supporto delle decisioni di sostituire o mantenere in esercizio un'infrastruttura, che fornisca maggiore trasparenza alle decisioni di sostituzione prospettate nei Piani, anche quando motivate da esigenze di sicurezza, sebbene non possa essere impiegata in modo deterministico in quanto le scelte di sostituire o mantenere in esercizio, afferendo alla sicurezza di esercizio della rete, rimangono prerogativa del gestore responsabile della sicurezza di esercizio della rete;

- sia ragionevole includere nella metodologia sullo stato di salute della rete anche le valutazioni ulteriori relative all'effettivo utilizzo del cespite oggetto di analisi, dell'impatto sulle emissioni del suo mantenimento in esercizio e della possibilità del suo futuro utilizzo per il trasporto di idrogeno;
- sia inoltre opportuno che la metodologia includa un'analisi del tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e di eventuali criticità di esercizio della rete nazionale dei gasdotti, da aggiornare annualmente o su specifica richiesta dell'Autorità;
- sia necessario che l'impresa maggiore di trasporto assicuri il coordinamento di tutti i gestori di trasporto nella definizione della metodologia e che, senza l'effettiva disponibilità di una metodologia, non sia possibile prevedere un approccio semplificato per i gestori di minori dimensioni senza pregiudicare le finalità della metodologia stessa;
- in ragione dell'impegno previsto ai fini della definizione della metodologia per la valutazione del mantenimento in esercizio di reti completamente ammortizzate e della necessità di certificazione, sia opportuno riconoscere a Snam Rete Gas S.p.A., al completamento delle attività, un contributo *una tantum* anche finalizzato alla copertura di eventuali costi sorgenti, pari all'1% dei costi operativi riconosciuti nella tariffa del servizio di trasporto, in analogia al contributo riconosciuto a Terna S.p.A. per attività simili (cfr. deliberazione 884/2017/R/EEL in materia di strumenti propedeutici alla regolazione *output-based*).

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di integrare le conoscenze necessarie a valutare investimenti di sostituzione di infrastrutture che potrebbero avere una vita utile tecnico-economica superiore alle aspettative di utilizzo, la pianificazione di interventi di sostituzione di infrastrutture di trasporto obsolete o completamente ammortizzate sia basata su decisioni maggiormente trasparenti e basate sull'effettivo stato di salute delle infrastrutture;
- dare mandato a Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto, di definire entro il 31 dicembre 2022 la metodologia per la valutazione dello stato di salute delle infrastrutture di trasporto a supporto delle decisioni di sostituire o mantenere in esercizio un'infrastruttura; e che tale metodologia:
 - a) sia redatta assicurando il coordinamento con le altre imprese di trasporto e sottoposta a consultazione pubblica;
 - b) sia certificata da un ente terzo internazionale, di riconosciuta esperienza in materia;
 - c) consenta di avere informazioni sintetiche sullo stato di salute di un'infrastruttura attraverso procedure trasparenti e verificabili *ex-post*;
- prevedere che tale metodologia garantisca la disponibilità delle seguenti informazioni integrative:
 - a) per ciascun metanodotto oggetto di analisi:
 - i. tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e pressione di esercizio;

- ii. indicatori prestazionali che dimostrino il livello delle caratteristiche funzionali, prestazionali e di sicurezza del tratto considerato (inclusi gli impianti di linea, quali impianti di regolazione della pressione e/o della portata e impianti di riduzione della pressione), nel rispetto della normativa di riferimento nazionale ed internazionale;
 - iii. indicatori prestazionali dei livelli di emissioni di metano legati all'esercizio di infrastrutture già ammortizzate, dimostrando che sono in linea con quelli di analoghe infrastrutture integre;
 - iv. indicazione del livello di compatibilità del tratto di rete in esame per il trasporto di idrogeno (miscelato o no con gas naturale), nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti;
- b) per l'intera rete nazionale dei gasdotti, un'analisi del tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e di eventuali criticità di esercizio della rete nazionale dei gasdotti;
- quantificare il contributo *una tantum* per lo sviluppo della metodologia in misura pari a 2.000.000 (due milioni) €, prevedendo che tale importo sia erogato qualora la metodologia certificata sia adeguata rispetto agli obiettivi prefissati e idonea a fornire le necessarie informazioni integrative sull'effettivo utilizzo del cespite oggetto di analisi, sulle emissioni di gas climalteranti e sulle possibilità di impiego del cespite per il trasporto di idrogeno;
 - prevedere che il contributo spettante a Snam Rete Gas S.p.A. per lo sviluppo della metodologia sia accertato dall'Autorità nel corso dell'anno 2023, in relazione alle attività svolte nel corso del 2022, e riconosciuto in sede di applicazione dei meccanismi di perequazione tariffaria di competenza del 2022, a valere sul Conto oneri trasporto;
 - a decorrere dall'effettiva disponibilità della metodologia di valutazione dello stato di salute delle infrastrutture, integrare le disposizioni in materia di Requisiti minimi dei Piani di cui alla deliberazione 468/2018/R/GAS, prevedendo che gli interventi di sostituzione di cespiti che hanno esaurito la loro vita utile regolatoria siano valutati anche sulla base degli esiti della metodologia di valutazione dello stato di salute delle infrastrutture sviluppata ai sensi del presente provvedimento;
 - prevedere specifici approfondimenti in relazione all'applicazione dei meccanismi incentivanti il mantenimento in esercizio delle infrastrutture completamente ammortizzate prospettate nel documento per la consultazione 616/2021/R/GAS, da svolgersi nel contesto del procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/GAS e prevedere in ogni caso che l'effettiva applicazione di eventuali meccanismi al mantenimento in esercizio dei cespiti sia subordinata alla disponibilità di una metodologia di valutazione dello stato di salute delle infrastrutture; in particolare, prevedere che gli approfondimenti riguardino:
 - a) la definizione del meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti completamente ammortizzate, incluso il perimetro di applicazione;
 - b) l'introduzione di uno specifico cespite, con vita utile regolatoria inferiore a quella del cespite metanodotti, per gli investimenti in manutenzione straordinaria dei metanodotti finalizzati al mantenimento in esercizio;

- c) l'eventuale revisione delle vite utili regolatorie del cespite metanodotti, anche in relazione alla possibilità di utilizzare le infrastrutture per il trasporto di combustibili alternativi, e in particolare di idrogeno

DELIBERA

1. di dare mandato a Snam Rete Gas S.p.A. di definire una metodologia per la valutazione dello stato di salute dell'infrastruttura di trasporto, a supporto delle decisioni di sostituzione di infrastrutture di trasporto obsolete o completamente ammortizzate, basata su procedure trasparenti e verificabili *ex-post*;
2. di prevedere che la metodologia di cui al punto 1 sia redatta assicurando il coordinamento con le altre imprese di trasporto e sia sottoposta a consultazione pubblica e a certificazione da parte di un ente terzo internazionale di riconosciuta esperienza in materia, entro il 31 dicembre 2022;
3. di prevedere che la metodologia di cui al punto 1 contenga le seguenti informazioni ulteriori:
 - a. per ciascun metanodotto oggetto di analisi:
 - i. tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e pressione di esercizio;
 - ii. indicatori prestazionali che dimostrino il livello delle caratteristiche funzionali, prestazionali e di sicurezza del tratto considerato (inclusi gli impianti di linea, quali impianti di regolazione della pressione e/o della portata e impianti di riduzione della pressione), nel rispetto della normativa di riferimento nazionale ed internazionale;
 - iii. indicatori prestazionali dei livelli di emissioni di metano legati all'esercizio di infrastrutture già ammortizzate, dimostrando che sono in linea con quelli di analoghe infrastrutture integre;
 - iv. indicatori del livello di compatibilità del tratto di rete in esame per il trasporto di idrogeno (miscelato o no con gas naturale), nel rispetto degli standard internazionali riconosciuti;
 - b. per l'intera rete nazionale dei gasdotti, un'analisi del tasso di utilizzo della capacità tecnica di trasporto e di eventuali criticità di esercizio della rete nazionale dei gasdotti, da presentare annualmente o su specifica richiesta dell'Autorità;
4. di corrispondere a Snam Rete Gas S.p.A. un contributo *una tantum* per lo sviluppo della metodologia dello stato di salute delle infrastrutture, di importo pari a 2.000.000 (due milioni) €, a fronte dell'avvenuta certificazione della metodologia e della sua adeguatezza rispetto agli obiettivi prefissati e alla capacità di fornire le informazioni di cui al punto 3;
5. di prevedere che il contributo di cui al punto 4 sia accertato dall'Autorità nel corso dell'anno 2023, in relazione alle attività svolte nel corso del 2022, e riconosciuto in sede di applicazione dei meccanismi di perequazione tariffaria di competenza del 2022, a valere sul Conto oneri trasporto;

6. di far confluire nel procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/GAS:
 - a. la definizione del meccanismo di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti completamente ammortizzate, incluso il perimetro di applicazione dell'incentivo;
 - b. l'introduzione di uno specifico cespite, con vita utile regolatoria inferiore a quella del cespite metanodotti, per gli investimenti in manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento in esercizio;
 - c. le valutazioni per un'eventuale revisione delle vite utili regolatorie;
7. di notificare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A.;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini